SOLUZIONE TRANSITORIA PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che dal 1.07.2019 i commercianti al minuto (e attività assimilate) con volume d'affari superiore a 400.000 euro annui, ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica allo SdI i dati dei corrispettivi giornalieri. Gli altri soggetti, ossia quelli con volume d'affari inferiore a 400.000 euro o, come concesso dal D.M. 10.05.2019, i soggetti le cui operazioni di commercio al minuto sono del tutto marginali rispetto alle altre operazioni Iva (e sono marginali se non superano l'1% del volume d'affari del 2018) dovranno adempiere a tale obbligo a partire dal 1.01.2020.

Si ricorda che, fino al 31.12.2019, è stata concessa una moratoria sulle sanzioni per gli obbligati dallo scorso luglio, se l'invio telematico dei corrispettivi del mese viene effettuato entro il 30 (o 31) del mese successivo. A regime i corrispettivi giornalieri andranno inviati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, quindi ogni giorno avrà un suo singolo invio. A oggi, quindi, è stato e sarà possibile inviare i corrispettivi di luglio entro il 31.08, quelli di agosto entro il 30.09, quelli di settembre entro il 31.10, quelli di ottobre entro il 30.11, quelli di novembre entro il 31.12.2019, quelli di dicembre (si ritiene) entro il 31.01.2020.

Questa moratoria agevola i contribuenti che non si sono ancora dotati di registratore di cassa telematico e che, pertanto, possono inviare i corrispettivi con modalità alternative, per esempio avvalendosi del servizio offerto all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. L'iter per il caricamento manuale è il seguente: Servizi per / Fatture e corrispettivi / corrispettivi per esercenti non in possesso di RT / file corrispettivi giornalieri / inserisci i dati dei corrispettivi: giorno, aliquota (se esente mettere 0% e nella natura "esenti"), imponibile, e digitando su "aggiungi aliquota" in caso di più aliquote nello stesso giorno e "aggiungi data" per inserire un nuovo giorno. Al termine dell'inserimento: verifica dati / conferma / controlla file / sigilla / invia. Per controllare la ricevuta: monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi / ricevute file esterometro, file spesometro e file dei corrispettivi giornalieri (soluzione transitoria).

Vale la pena ricordare che i contribuenti che ricadranno nell'obbligo di invio dei corrispettivi telematici dal prossimo 1.01, avranno a loro volta 6 mesi di moratoria delle sanzioni, pertanto potranno inviare i corrispettivi del mese entro la fine del mese successivo fino al 30.06.2020.

Sempre in materia di (ex) scontrini, l'Agenzia è intervenuta, con la risposta 7.10.2019, n. 394 precisando la gestione e l'invio dei ticket restaurant. L'istante poneva il seguente problema: gestisce un bar e, talvolta, riceve come mezzo di pagamento i ticket restaurant, perciò emette il documento commerciale per attestare il pagamento. Poi emette fattura elettronica alla ditta che

fornisce il ticket con cadenza periodica. In tal modo, il ricavo e i dati di tale incasso si duplicano. L'Agenzia risponde che il sistema adottato dal contribuente (quindi la duplicazione dei dati) è corretto, quindi i ticket inseriti come “corrispettivo non corrisposto” concorreranno alla formazione dell'importo complessivo giornaliero dei corrispettivi trasmessi allo SdI e che l'Agenzia terrà conto del possibile disallineamento tra dati trasmessi in via telematica e imposta liquidata periodicamente. Detto ciò, l'esigibilità dell'Iva si realizzerà solo con il pagamento della società emittente il ticket e se antecedente, con l'emissione della fattura.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene